4106 / 2020

Tribunale Ordinario di Parma

Il giudice dott. Giacomo Cicciò, rilevato che il rifiuto di parte convenuta alla ricezione della citazione è da ritenersi ingiustificato in quanto la domanda svolta non pregiudica in alcun modo la sovranità della Repubblica Popolare Cinese;

ritenuto pertanto che deve essere dichiarata la contumacia di parte convenuta con assegnazione dei termini ex art. 183 sesto comma cpc come richiesto da parte attrice;

P.Q.M.

- dichiara la contumacia del Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese;

- assegna i termini ex art. 183 sesto comma cpc con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e rinvia al 23 febbraio 2022 ore 9.20

Parma, 13/09/2021 Il giudice

(Giacomo Cicciò)